



MUNICIPIO 4



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

Approvato dal Consiglio di Municipio 4 con Deliberazione n. 24 del 30 marzo 2017
Modificato dal Consiglio di Municipio 4 con Deliberazione n. 16 del 7 giugno 2018
Modificato dal Consiglio di Municipio 4 con Deliberazione n. 8 del 28 aprile 2022
Modificato dal Consiglio di Municipio 4 con Deliberazione n. 3 del 21 marzo 2024

Indice

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

<u>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</u>	1
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 – Norme applicabili, di riferimento e di rinvio	1
<u>TITOLO II – GLI ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO</u>	
Art. 3 – Organi interni del Consiglio del Municipio	1
Art. 4 – Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio di Municipio.....	1
Art. 5 – I Gruppi consiliari municipali.....	1
Art. 6 – La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari	2
Art. 7 – Istituzione delle Commissioni consiliari Municipali	2
Art. 8 – Commissioni consiliari speciali.....	3
Art. 9 – Composizione delle Commissioni	3
Art. 10 – Elezione del Presidente della Commissione	4
Art. 11 – Svolgimento e lavori delle Commissioni Consiliari.....	4
Art. 12 – Richiesta di dati ed informazioni	5
Art. 13 – Funzioni delle Commissioni, Pareri e Relazioni.....	6
Art. 14 – Trattazione degli argomenti nelle Commissioni	6
<u>TITOLO III – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO</u>	
Art. 15 – Proposta delle Deliberazioni consiliari.....	7
Art. 16 – Parere di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore dell’Area Municipio 4 e parere di regolarità contabile	7
Art. 17 – Adunanze e Ordine del Giorno delle sedute	8
Art. 18 – Mozioni, Interrogazioni ed Ordine del Giorno.....	8
Art. 19 – Convocazione delle sedute del Consiglio.....	9
Art. 20 – Apertura delle sedute e verifica del numero legale – intervento dei cittadini.....	9
Art. 21 – Pubblicità delle sedute – Ammissione del pubblico	9
Art. 22 – Commemorazioni e celebrazioni	10
Art. 23 – Comunicazioni.....	10
Art. 24 – Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio e inversione dell’ordine del giorno.....	10
Art. 25 – Discussione – Sospensione della seduta.....	10
Art. 26 – Emendamenti	11
Art. 27 – Verbali della seduta	11
Art. 28 – Rinvio della seduta	12
Art. 29 – Sistemi di votazione	12
Art. 30 – Comportamento dei Consiglieri e erogazione gettone di presenza	13
Art. 31 – Pubblicazione statistiche di presenza e votazione, registrazioni audio/video e link Esterni	13
<u>TITOLO IV – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</u>	
Art. 32 – L’Assemblea pubblica	13

Art. 33 – Indizione di una consultazione popolare..... 14

TITOLO V – I RAPPRESENTANTI DI MUNICIPIO.....

Art. 34 – Indirizzi per le nomine dei rappresentanti di Municipio in Enti diversi..... 14

Art. 35 – Obblighi dei rappresentanti di Municipio in Enti diversi 14

Art. 36 – Obblighi del Consiglio di Municipio verso i rappresentanti in Enti diversi 14

TITOLO VI – NORME FINALI.....

Art. 37 – Modifiche e aggiunte al Regolamento..... 14

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 94 comma 6 dello Statuto del Comune di Milano e dell'art. 24 comma 6 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, è l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Municipio e dei suoi organi interni.

Art. 2 - Norme applicabili, di riferimento e di rinvio

1. Tutti gli argomenti non trattati dal presente Regolamento si intendono disciplinati, nell'ordine di seguito indicato, dallo Statuto del Comune di Milano, dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano e per quanto compatibile, dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale

TITOLO II - GLI ORGANI INTERNI DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

Art. 3 - Organi interni del Consiglio di Municipio

1. Sono organi interni del Consiglio del Municipio:
 - a) Il Presidente del Consiglio;
 - b) I Gruppi consiliari;
 - c) la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - d) le Commissioni municipali consiliari

Art. 4 - Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio di Municipio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio del Municipio.
Dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni su cui si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
Ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta. Per gravi e motivate ragioni, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta e, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può anche rinviarla.
2. Il Presidente del Consiglio nomina il Vice Presidente del Consiglio di Municipio fra i consiglieri di Municipio.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

Art. 5 - I Gruppi consiliari municipali

1. I Gruppi consiliari municipali sono costituiti e regolamentati secondo quanto previsto dal

Art. 6 – La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, costituita dai Presidenti dei Gruppi consiliari o loro delegati, si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente del Consiglio. Le riunioni si svolgono di norma in modalità remota.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è convocata dallo stesso, anche su richiesta del Presidente del Municipio, o qualora ne facciano richiesta motivata almeno 3 (tre) Presidenti di Gruppi consiliari. Può essere convocata dal Presidente del Consiglio anche nel corso delle sedute consiliari per questioni attinenti la programmazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Municipio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto ed anche per delega conferita ad un Assessore, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. A tal fine il Presidente del Municipio viene preventivamente informato dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora delle riunioni.
4. Le riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi sono valide quando i Presidenti dei Gruppi partecipanti rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica e, comunque, la metà più uno dei Gruppi Consiliari costituiti.
5. Il voto di ogni Presidente dei Gruppi o suo delegato conta per il numero dei componenti del proprio gruppo.
6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari stabilisce il programma dei lavori ed il calendario delle sedute collegiali.
Spettano altresì alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari le decisioni, da assumersi all'unanimità, sul contingentamento dei tempi riservati ai Gruppi Consiliari in ordine agli interventi dei singoli Consiglieri; sulle deroghe ai tempi degli interventi; sull'accorpamento delle proposte, degli emendamenti e degli ordini del giorno laddove abbiano un contenuto omogeneo; sulla proposta al Consiglio di mutamenti del programma dei lavori.
7. In caso di mancato accordo della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, tenuto conto della natura complessa delle proposte di deliberazione o in caso di deliberazioni aventi contenuto omogeneo, può fissare i tempi limite per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto. In tal caso, l'ammontare del tempo è ripartito tra i vari Gruppi tenendo conto della consistenza degli stessi.
8. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

Art. 7 - Istituzione delle Commissioni consiliari municipali

1. Il Consiglio di Municipio costituisce, fissandone le rispettive attribuzioni, le Commissioni Consiliari Municipali permanenti come previsto all'art. 49 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano. Il Consiglio di Municipio può inoltre costituire apposite Commissioni consiliari speciali ai sensi dell'art. 49 comma III del Regolamento del Municipio del Comune di Milano.

2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri municipali designati dal Presidente del Consiglio su indicazione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, entro la prima seduta dalla costituzione delle Commissioni di cui all'art. 49 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.
3. Ogni Consigliere può comunque partecipare alle sedute di tutte le commissioni, senza diritto di voto e non percependo il gettone di presenza, salvo che sostituisca altro Consigliere del suo gruppo.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Consigliere, questi viene sostituito da altro Consigliere designato dal Presidente del Consiglio su indicazione del Presidente del Gruppo Consiliare, il quale ha altresì la facoltà di sostituire i Consiglieri designati per le singole commissioni. Ogni Consigliere può farsi sostituire nelle sedute da altro Consigliere del suo gruppo, mediante delega scritta da presentare entro lo svolgimento della stessa Commissione.

Art. 8 - Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio di Municipio può costituire apposite Commissioni Consiliari Speciali ai sensi dell'art. 49 comma III del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano con il compito di svolgere indagini, inchieste e ricerche. La composizione delle Commissioni Consiliari Speciali, e la partecipazione alle stesse, seguono le stesse modalità delle commissioni consiliari municipali.
2. Tali Commissioni scadono entro il termine previsto nella deliberazione istitutiva per la conclusione dei lavori e possono essere prorogate soltanto in caso di ulteriori necessità motivate

Art. 9 – Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono composte da 18 Consiglieri e costituite con criterio proporzionale rapportato alla consistenza dei Gruppi Consiliari Municipali, arrotondando per eccesso, in modo da garantire nella commissione la medesima proporzione tra maggioranza e minoranza esistente nel Consiglio.
2. La composizione precisa delle commissioni, per quanto riguarda i Gruppi composti da un numero dispari di Consiglieri, verrà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. In ogni caso tutti i gruppi hanno diritto di essere rappresentati in ogni commissione.
4. In caso di votazione, ciascun gruppo ha diritto ad un numero di voti pari a quelli spettanti in Consiglio.
5. I voti sono ripartiti egualmente fra tutti i Consiglieri di ciascun gruppo, senza frazioni di voto; in caso di voti residuati dopo tale ripartizione, al Consigliere primo intervenuto per ciascun gruppo è attribuito il voto non distribuito.
6. Ai lavori delle Commissioni, sono invitati a partecipare – senza diritto di voto: rappresentanti di istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali, ordini professionali, ecc. oltre che singoli cittadini che ne facciano richiesta scritta motivata al Presidente del Consiglio.
7. Le sedute sono aperte alla cittadinanza, salvo diversa disposizione espressamente indicata in fase di convocazione e per l'esclusiva trattazione di argomenti che per la loro importanza e delicatezza richiedono la presenza dei soli Consiglieri di Municipio.

Art. 10 – Elezione del Presidente della Commissione

1. Ciascuna Commissione nella prima seduta elegge il Presidente tra i componenti assegnati, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Nel caso non venga raggiunta tale maggioranza la votazione viene ripetuta. La seduta per l'elezione del Presidente di commissione viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente. Ciascun Consigliere può essere eletto Presidente di una sola Commissione.
3. Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, collabora col Presidente nella realizzazione del programma e delle attività della Commissione, sostituisce il Presidente nella Commissione e in occasioni istituzionali in caso di assenza. Il Presidente può assegnare al Vice Presidente specifici incarichi su tematiche oggetto dei lavori della commissione.

Art. 11 – Svolgimento e lavori delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni sono convocate e presiedute dai loro Presidenti o, in caso di impedimento, dai Vicepresidenti e secondo il calendario predisposto dal Presidente del Consiglio in accordo con i Presidenti delle Commissioni. Le sedute delle Commissioni consiliari si svolgono in modalità telematica mediante videoconferenza tramite piattaforma informatica in uso all'Amministrazione ovvero in presenza.
2. Le Commissioni dovranno essere convocate con modalità elettronica con tre giorni d'anticipo e l'Ordine del Giorno dovrà essere circostanziato ed articolato sui punti oggetto dell'istruttoria. Dovrà inoltre riportare l'ora di inizio e termine della riunione. La seduta è validamente costituita non appena raggiunto il numero di 1/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Per le sedute convocate in videoconferenza da remoto, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione espressa del ricorso alla videoconferenza. I componenti delle Commissioni sono tenuti a collegarsi alla videoconferenza utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale, per garantire sia un accesso sicuro al sistema in uso, sia la loro formale individuazione.
4. Il collegamento da remoto deve essere effettuato in un contesto e con strumenti idonei a garantire la fattiva partecipazione. Durante il collegamento da remoto non è consentita l'esposizione da parte dei Consiglieri di bandiere e manifesti che ritraggano i simboli dei partiti e dei gruppi consiliari. Qualora il Consigliere, richiamato dal Presidente della Commissione, mantenga comunque un comportamento scorretto, si applica quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.
5. A inizio di seduta svolta in videoconferenza, la presenza del numero legale è accertata dal Presidente della Commissione assistito dal segretario verbalizzante mediante riscontro a video e appello nominale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qual volta il Presidente della Commissione ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, anche ai fini della corresponsione del gettone di presenza. I Consiglieri municipali sono comunque tenuti a registrare, al momento dell'appello o della connessione, la propria presenza e, al momento della

disconnessione, l'abbandono della seduta.

6. A garanzia del principio di pubblicità delle riunioni è data possibilità per i cittadini di partecipare alle sedute on-line delle Commissioni consiliari.
7. Ulteriori elementi di dettaglio, a contenuto operativo e funzionali allo svolgimento della seduta, possono essere definiti dal Presidente del Consiglio in accordo con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
8. Il Presidente di Commissione stabilisce se la seduta debba svolgersi in presenza o in modalità telematica; le sedute si possono svolgere in una modalità diversa da quanto previsto se a farne richiesta motivata è la maggioranza dei componenti la commissione in oggetto.
9. Alle riunioni delle Commissioni consiliari municipali è data pubblicità mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul portale del Municipio, nella sezione a tal fine dedicata, e, qualora costituita, alla mailing list dei cittadini che abbiano a tal fine acconsentito alla registrazione del proprio indirizzo di posta elettronica.
10. Agli effetti della corresponsione del gettone si intende come partecipazione alla seduta la presenza ai lavori per almeno la metà della durata prevista della riunione.
11. Trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, il Presidente o il Vicepresidente, constatato che non è stato raggiunto il numero legale, dichiara deserta la seduta.
12. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione nominato tra il personale assegnato al Municipio stesso ed in caso di sua assenza da un consigliere designato dal Presidente della Commissione o dal Presidente stesso se nessuno accetta. Nelle sedute svolte in videoconferenza il verbalizzante provvede alla registrazione della seduta.
13. Su tutte le questioni interpretative che dovessero essere sollevate nel corso della seduta della Commissione Consiliare, decide il Presidente e, in caso di opposizione alla decisione da parte dei Consiglieri che rappresentano almeno il 50% più uno dei voti, la decisione è demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
14. Il verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal segretario, dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta, le decisioni assunte, l'elenco dei partecipanti ed il tempo di permanenza di ciascuno ai fini del diritto alla corresponsione del gettone. Il Presidente può far allontanare chi non consentisse un regolare svolgimento dei lavori della Commissione.
15. Nelle Commissioni consiliari speciali di indagine deve essere redatto il verbale dell'integrale discussione.
16. Per quanto non previsto nel presente Regolamento e dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, si fa riferimento, per quanto compatibile, al Regolamento delle Commissioni Consiliari del Comune di Milano.

Art. 12 - Richiesta di dati ed informazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, la Commissione ha diritto di richiedere all'Amministrazione Comunale, tramite il Presidente della

stessa, o il Presidente del Consiglio, di prendere visione degli atti e dei documenti d'ufficio necessari per l'adempimento del proprio lavoro.

2. Ogni Commissione può richiedere pareri ad altre Commissioni.
3. Le Commissioni possono chiedere, mediante il proprio Presidente, ogni informazione necessaria per quanto di propria competenza.
4. Qualora richiesto dal Presidente della Commissione o dalla maggioranza dei componenti della medesima, i funzionari del Municipio possono intervenire nella discussione degli argomenti all'Ordine del giorno.

Art. 13 – Funzioni delle Commissioni, pareri e relazioni

1. Alle Commissioni Consiliari permanenti, nelle materie loro attribuite, compete di esprimere pareri dopo compiuta istruttoria su ciascuna proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio municipale.

Compiti della Commissione sono inoltre:

- a. garantire il collegamento tra l'attività del Consiglio di Municipio e le istanze della cittadinanza e delle realtà locali;
- b. esaminare le istanze di Consiglieri e cittadini e sottoporle all'attenzione del Consiglio mediante ordini del giorno o mozioni;
- c. elaborare, in maniera autonoma, pareri, iniziative e relazioni ed indirizzi da inviare al Consiglio su argomenti pertinenti e di particolare interesse, mediante ordini del giorno o mozioni.

Le Commissioni consiliari municipali permanenti possono trattare argomenti, condurre sopralluoghi o favorire audizioni, in funzione delle future decisioni che il Consiglio municipale potrà essere chiamato ad assumere. L'attività delle Commissioni è strumentale allo svolgimento della funzione di indirizzo politico e di controllo del Consiglio Municipale.

2. Le Commissioni consiliari municipali costituiscono, inoltre, uno dei luoghi nei quali "I Municipi promuovono l'informazione e la partecipazione dei propri cittadini in ordine all'attività dei Municipi e del Comune di Milano" (art. 2 comma 5 Regolamento dei Municipi), poiché ad esse "possono partecipare cittadini, a titolo volontario, in ragione della loro competenza" (art. 99 Statuto Comunale).
3. Le proposte di deliberazione esaminate da ogni Commissione competente, corredate da eventuali relazioni, sono trasmesse a cura del Presidente della stessa, al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Municipale.
4. Documenti, pareri e relazioni elaborati dalle Commissioni hanno carattere consultivo o propositivo e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio che resta l'unico organo deliberante.

Art. 14 - Trattazione degli argomenti nelle Commissioni

1. Ogni commissione, di norma, tratta argomenti di propria competenza.

2. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione costitutiva, il Presidente del Consiglio di Municipio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
3. Per necessità di coordinamento di iniziative o studi riguardanti le materie di competenza di più Commissioni, possono essere indette dal Presidente del Consiglio, o dai Presidenti delle Commissioni interessate, di concerto fra loro, riunioni congiunte di Commissione.

TITOLO III - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

Art. 15 - Proposta delle deliberazioni consiliari

1. Le deliberazioni consiliari possono essere proposte di iniziativa propria o da parte della Giunta Municipale.
2. Ogni consigliere può presentare proposte di deliberazione sulle materie di competenza del proprio Consiglio Municipale e presentare mozioni e ordini del giorno.
3. Entro i successivi 30 giorni dalla presentazione, le proposte di deliberazione sono inserite nel Programma dei lavori del Consiglio di Municipio per l'inizio della discussione. In tale termine è ricompreso anche il tempo necessario per l'esame della proposta di deliberazioni da parte della competente Commissione consiliare.
4. Le proposte di deliberazione consiliare sia di iniziativa del Consiglio che della Giunta Municipale, devono essere discusse dal Consiglio dopo l'esame nelle apposite Commissioni competenti.

Art. 16 - Parere di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore di Area Municipio 4 e parere di regolarità contabile

1. Le proposte di deliberazione della Giunta Municipale sono già corredate dai pareri del Direttore di Area Municipio 4 e di regolarità contabile se dovuto.
2. Sulle proposte di deliberazione di iniziativa consiliare che trattano gli argomenti di competenza del Consiglio elencate al comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento dei Municipi deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore del Municipio, ed eventualmente quello di regolarità contabile. In questi casi il parere deve essere espresso sul testo del provvedimento prima dell'esame della Commissione competente. Al fine del rilascio di tale parere il testo che sarà portato in Commissione deve essere trasmesso al Direttore del Municipio almeno tre giorni lavorativi prima della seduta della Commissione e almeno cinque giorni prima se è richiesto il parere di regolarità contabile.
3. Non è richiesto parere di regolarità tecnica e di legittimità, né quello di regolarità contabile, su provvedimenti che trattano argomenti diversi da quelli elencati al comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.
Tali provvedimenti si concretizzano in mozioni ed ordini del giorno e i relativi testi possono essere redatti anche successivamente all'esame dell'argomento nella Commissione ed essere liberamente iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 17 - Adunanze e Ordine del giorno delle sedute

1. Si richiamano integralmente gli articoli 26, 27, 30 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano. Le sedute del Consiglio municipale possono essere svolte anche in remoto tramite videoconferenza quando convocate dal Presidente del Consiglio municipale previo parere favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati espresso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Per lo svolgimento delle sedute da remoto si applicano, per quanto compatibili e opportunamente adattate, le disposizioni di cui all'art. 11 commi da 3 a 7.
2. L'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno, tenuto conto delle proposte avanzate dai Presidenti delle Commissioni ed emerse nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, è predisposto dal Presidente del Consiglio. Le proposte devono pervenire almeno entro 10 giorni dalla data di formazione dell'ordine del giorno del Consiglio cui verranno iscritte.
3. Una volta terminato l'esame delle commissioni, le proposte di deliberazione dovranno essere depositate presso gli uffici del Consiglio di Municipio per essere inviate in via telematica ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio, al fine di consentirne l'esame da parte dei Consiglieri.
4. In caso di accertata inosservanza dei tempi di invio, a seguito di richiesta anche di un solo Consigliere, la deliberazione, pur iscritta all'Ordine del Giorno, dovrà essere rinviata alla successiva seduta del Consiglio.

Art. 18 – Mozioni, Interrogazioni ed Ordine del Giorno

1. Ogni Consigliere, al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio e/o del Presidente di Municipio:
 - può intervenire verbalmente una sola volta e per non più di 3 (tre) minuti per argomenti di interesse locale.
 - può presentare interrogazioni e mozioni dando lettura del testo che deve essere poi essere consegnato al Presidente del Consiglio;
2. Le mozioni vengono iscritte all' Ordine del Giorno e discusse entro la seconda seduta successiva alla presentazione.
3. Le mozioni su argomenti connessi o analoghi possono essere trattate contemporaneamente. Nel caso di ritiro della mozione da parte del presentatore, essa può essere fatta propria da altro Consigliere.
4. Le mozioni urgenti, in ossequio all'art. 30 comma 4 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, per essere ammesse devono essere sottoscritte dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati e devono essere discusse dopo aver esaurito la trattazione degli argomenti già iscritti.
5. Le interrogazioni consistono nella domanda scritta presentata al Presidente del Consiglio su argomenti concernenti l'attività degli Organi di governo del Municipio o che riguardino la vita culturale, sociale e civile del Municipio ed i suoi rapporti con altre Istituzioni.
6. Alle interrogazioni scritte il Presidente del Consiglio o Il Presidente di Municipio o l'Assessore Competente dà risposta, ove possibile, nella stessa seduta e ordinariamente entro 2 sedute

successive; in ogni caso sulle interrogazioni dei Consiglieri e sulle risposte del Presidente del Consiglio o del Presidente di Municipio o dell'Assessore Competente non si apre la discussione.

7. Qualora il Consigliere presentatore abbia richiesto la risposta scritta, il Presidente del Consiglio o Il Presidente del Municipio o l'Assessore Competente dà risposta entro 30 giorni dalla presentazione.
8. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse municipale o collegati a provvedimenti in discussione e possono essere presentati sino al momento della conclusione della discussione.

Art. 19 - Convocazione delle sedute del Consiglio

1. L'avviso di convocazione cui è allegato l'Ordine del Giorno deve contenere la data, l'orario di inizio e di chiusura della seduta e il luogo di convocazione.
2. Il termine della seduta non può essere indicato oltre le ore 23:30, qualora non fosse indicato tale termine la chiusura della seduta avverrà di norma entro le ore 2:00. In entrambi i casi prima della chiusura si dovrà procedere alla conclusione con il voto finale del provvedimento in esame.

Art. 20 – Apertura delle sedute e verifica del numero legale – Intervento dei cittadini

1. La seduta si apre con l'appello nominale fatto dal Segretario e la verifica del numero legale avviene secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.
2. Quando il numero legale non sia raggiunto entro 30 minuti rispetto all'ora stabilita, il Presidente del Consiglio dichiara non valida la seduta e ne fa dare atto a verbale.
3. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara valida la seduta, la quale, di regola, ha inizio con la nomina di tre scrutatori, ove necessario, di cui due appartenenti ai Gruppi consiliari rappresentanti la maggioranza ed uno quelli di minoranza.
4. La verifica del numero legale deve essere effettuata solo in caso di votazione e non nel corso della trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
5. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio dà la parola ai cittadini presenti che ne facciano richiesta per informare i Consiglieri su argomenti di interesse generale del Municipio.
6. L'insieme degli interventi non può superare i 30 minuti, con il limite di 5 minuti per ogni intervento e non può dare luogo a discussione; gli interventi devono essere conclusi con la consegna alla Presidenza degli eventuali documenti relativi.

Art. 21 – Pubblicità delle sedute - Ammissione del pubblico

1. Le adunanze del Consiglio di Municipio sono pubbliche, salvo quelle in cui vengono trattate questioni concernenti persone. In tal caso si applica la disciplina prevista dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio, ad eccezione del Sindaco, degli Assessori comunali e municipali esterni, dei Consiglieri Comunali e dei Presidenti di altri Municipi può introdursi ed essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, né partecipare alla seduta o intervenire nella discussione, se non per ragioni di servizio o per decisioni del Presidente del Consiglio e nel caso

previsto dall'art. 28 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.

3. Il Presidente del Consiglio, dopo gli opportuni avvertimenti, ove lo ritenga necessario, fa allontanare dalla sala i disturbatori con l'intervento della forza pubblica. E' fatto divieto ai Consiglieri e al pubblico di esibire in aula consiliare bandiere di partito ed affini, nonché simboli adesivi su arredi comunali, eccezion fatta per i normali distintivi.
4. Su ogni banco viene esposto il nome ed il simbolo del gruppo politico di appartenenza.

Art. 22 – Commemorazioni e celebrazioni

1. Il Presidente del Consiglio e il Presidente del Municipio possono, in inizio di seduta, tenere celebrazioni o commemorazioni. Tale facoltà è conferita anche ai Consiglieri.
2. Sulle commemorazioni e celebrazioni non è ammessa l'apertura di discussione.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio e il Presidente del Municipio all'inizio della seduta e prima dell'apertura della discussione all'ordine del giorno, possono fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine stesso: su tali comunicazioni non si può aprire discussione.

Art. 24 - Trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio e inversione dell'ordine del giorno

1. Dopo gli adempimenti preliminari, il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
2. Gli argomenti devono esser trattati nell'ordine in cui sono iscritti all'Ordine del Giorno della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio o ciascun Consigliere può, tuttavia, proporre l'inversione dell'ordine degli argomenti da trattare, indicandone i motivi e l'inversione si intende accettata se nessuno vi si opponga; in caso contrario, si procede con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

Art. 25 - Discussione – Sospensione della seduta

1. Per ogni argomento il Presidente del Consiglio dà lettura dell'oggetto ed invita il Presidente di Commissione competente per materia ad illustrarne il contenuto. Le proposte di deliberazione non vengono lette ma presentate sinteticamente. E' facoltà di ogni consigliere ottenerne la lettura integrale.
2. I Consiglieri che intendono intervenire sull'argomento devono farne richiesta al Presidente del Consiglio il quale accorda loro la parola secondo l'ordine di iscrizione. Gli interventi dei Consiglieri devono avere attinenza con l'argomento in discussione e devono essere contenuti nel termine di 5 minuti. Il Presidente del Municipio può intervenire in qualunque momento della seduta di Consiglio chiedendo la parola al Presidente del Consiglio.
3. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio, richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

4. Nessun Consigliere può interrompere chi parla salvo che per un richiamo al Regolamento.
5. È consentito un secondo intervento, non superiore ai 5 minuti, per una replica o per fatto personale.
6. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto, nel limite di 3 minuti, un solo Consigliere per gruppo, salvo che altri Consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi.
7. Gli eventuali emendamenti si votano prima dei documenti cui si riferiscono. Si procede alla votazione degli emendamenti, prima del voto finale sulla proposta di deliberazione.
8. Il Presidente, dopo gli interventi di tutti i consiglieri iscritti e l'eventuale replica sua e del relatore, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione.
9. Gli ordini del giorno collegati vengono discussi subito dopo il punto a cui sono correlati.
10. In caso di particolare urgenza e necessità, il Presidente del Consiglio, sentiti i gruppi consiliari, può decidere di sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario alla conoscenza della questione da parte del Consiglio stesso, fatto salvo l'obbligo di riprendere i lavori del Consiglio nei termini previsti dalla convocazione
11. Per la pubblicazione delle deliberazioni si procede con le modalità previste dell'art. 33 comma 5 del Regolamento dei Municipi.

Art. 26 - Emendamenti

1. Tutti gli atti deliberativi sono emendabili nell'esercizio delle competenze del Consiglio.
2. Ove la delibera fosse accompagnata da relazione separata, predisposta da soggetti terzi allegata quale parte integrante deliberazione, quest'ultima non è emendabile.
3. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti sino alla chiusura della discussione dell'argomento facendone consegna alla presidenza del Consiglio, che provvede a vistarli in ordine cronologico ed a curarne la distribuzione ai Consiglieri.
4. Per gli argomenti di cui all'art. 24 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Direttore di Area Municipio 4, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti.
5. Il Presidente del Consiglio può stabilire con decisione inappellabile la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa o intesi ad apportare correzioni di mera forma e dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.
6. Gli emendamenti accolti da parte dei proponenti la deliberazione non vengono messi in votazione.

Art. 27 - Verbali della Seduta

1. Il verbale della seduta, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, e vistato

dal Direttore o da altro Dirigente delegato, deve indicare su ogni deliberazione trattata i punti principali delle discussioni ed il testo integrale delle eventuali mozioni, delle interrogazioni e degli ordini del giorno presentati nel corso della seduta.

2. Nel verbale dovranno essere riportati il numero dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con la indicazione degli astenuti, dei contrari, nonché dei voti favorevoli. Dopo l'approvazione in Consiglio, la pubblicazione dei verbali dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi.
3. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti. Il verbale della seduta precedente, depositato 24 ore prima presso la Segreteria, è dato per letto. La votazione per la sua approvazione viene effettuata per mezzo di strumentazione elettronica o per alzata di mano.
4. Sul processo verbale è possibile intervenire solo per proporre rettifiche oppure per chiarire o correggere il pensiero espresso o per fatto personale. La richiesta di rettifica, redatta in forma scritta, contiene l'indicazione specifica delle modifiche che si intendano apportare.
5. Qualora vi siano opposizioni è ammesso l'intervento di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta.
6. Non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 28 - Rinvio della seduta

1. Le sedute si chiudono, di norma, entro l'orario indicato in convocazione, in caso di mancato esaurimento dei punti all'Ordine del Giorno, il Consiglio può decidere, con il voto dei 2/3 dei consiglieri presenti, di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti nel programma dei lavori o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
2. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta il Consiglio si intende riconvocato per la data indicata sull'avviso di convocazione.
3. È comunque facoltà del Presidente del Consiglio proporre in tempo utile quali punti discutere e quali rinviare alla seduta successiva sentito il parere dei Consiglieri e secondo le modalità previste dall'art. 33 comma 5 del Regolamento dei Municipi.

Art. 29 – Sistemi di votazione

1. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione eseguita con strumentazione elettronica o per alzata di mano.
2. Quando non siano richieste maggioranze speciali una proposta di deliberazione si intende approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. All'atto della proclamazione del risultato da parte del Presidente del Consiglio di Municipio, occorre conteggiare tra i presenti anche l'eventuale consigliere che - ancorché non partecipante al voto - sia però rimasto presente in aula, presenza da intendersi quale connessione al sistema elettronico di gestione della seduta e contestuale presenza in aula. In caso

di seduta svolta in videoconferenza, occorre conteggiare tra i presenti anche l'eventuale consigliere che - ancorché non partecipante al voto - sia però rimasto collegato e che lo faccia presente.

3. È in facoltà del Presidente del Consiglio disporre, a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
4. In ogni caso su ogni Ordine del Giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale.
5. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno 5 Consiglieri. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate con votazione a scrutinio segreto.
6. Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori, ne accerta il risultato e lo proclama previa controprova ove la ritenga opportuna, o sia richiesta.

Art. 30 - Comportamento dei Consiglieri e erogazione gettone di presenza

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. L'abbigliamento dei consiglieri deve essere adeguato al luogo ed alla carica pubblica rivestita.
3. Ai fini dell'erogazione, il gettone di presenza per il Consiglio di Municipio viene riconosciuto ai consiglieri la cui presenza risulta almeno pari alla metà del tempo di durata stabilito nella convocazione o se la durata del consiglio risultasse inferiore al tempo di convocazione, almeno pari alla metà della durata effettiva.

Art. 31 - Pubblicazione statistiche di presenza e votazione, registrazioni audio/video e link esterni

1. È prevista la pubblicazione sul sito del Municipio delle statistiche di presenza e votazione dei Consiglieri ai Consigli di Municipio, in apposita sezione dedicata, ad opera di un addetto dell'Area Municipio 4 o del Comune di Milano.
2. I soggetti terzi possono eseguire foto o riprese audio/video degli Amministratori, dei soggetti e dei relatori che intervengono alla seduta secondo le modalità previste nel Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute degli Organi collegiali del Comune di Milano, che qui si ritiene integralmente recepito, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. È prevista, su richiesta ai settori competenti tramite appositi moduli, l'inserimento di link esterni di interesse pubblico e non personale sul sito del Comune di Milano, nell'area dedicata al Municipio 4.

TITOLO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 - L'assemblea pubblica

1. Il Consiglio di Municipio, su richiesta scritta di almeno 10 Consiglieri, indice una Assemblea Pubblica

ogni qualvolta si presentino problemi ritenuti di particolare interesse o importanza per il Municipio.

2. L'Assemblea Pubblica deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio o da un consigliere suo

delegato.

3. L'Assemblea Pubblica deve avere all'Ordine del Giorno un argomento specifico.
4. I lavori dell'Assemblea Pubblica possono terminare con la votazione da parte dei presenti di una Mozione che dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio.
5. Il Consiglio di Municipio può invitare all'Assemblea esperti sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Art. 33 - Indizione di una consultazione popolare

1. Per l'indizione di una consultazione popolare si rinvia a quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare in materia di iniziativa popolare, referendum, interrogazioni, istanze e petizioni, consulte cittadine ed udienze pubbliche" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 22 febbraio 2016.

TITOLO V - I RAPPRESENTANTI DI MUNICIPIO

Art. 34 - Indirizzi per le nomine dei rappresentanti di Municipio in Enti diversi

1. I rappresentanti del Municipio in Enti diversi vengono nominati dal Presidente del Municipio.
2. Al Consiglio compete predisporre gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti del Municipio in Enti diversi, tenendo conto dell'eventuale rapporto maggioranza – minoranza laddove previsto.

Art. 35 – Obblighi dei rappresentanti di Municipio in Enti diversi

1. I rappresentanti del Municipio in Enti diversi hanno l'obbligo di fare una relazione sul loro operato al Consiglio almeno volta all'anno e inoltre su richiesta del Presidente del Consiglio o del Presidente del Municipio.

Art. 36 - Obblighi del Consiglio di Municipio verso i rappresentanti in Enti diversi

1. Il Presidente del Municipio e il Presidente del Consiglio dovranno inviare ai rappresentanti tutte le delibere della Giunta e del Consiglio, nonché le Circolari dell'Amministrazione Centrale riguardanti lo svolgimento del loro mandato.
2. Ai rappresentanti del Municipio verrà, altresì, comunicata la convocazione di commissioni aventi ad oggetto argomenti di loro interesse.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 37 – Modifiche e aggiunte al Regolamento

1. Eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni di articoli del presente Regolamento, possono essere

sottoposte all'esame del Consiglio di Municipio, su iniziativa del presidente del Consiglio di Municipio, in accordo con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, o su proposta di almeno 1/3 dei Consiglieri e previo parere del Presidente del Consiglio del Municipio.

2. Le modifiche del Regolamento sono approvate con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.